



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 17 aprile 2007 (04.05)

8245/07

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0142 (COD)**

LIMITE

**VISA 120
CODEC 329
COMIX 343**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Gruppo "Visti"/Comitato misto (UE-Islanda/Norvegia/Svizzera)
in data: **29 - 30 marzo 2007**
n. prop. Com: 11752/1/06 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 REV 1
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

Il Gruppo "Visti" ha esaminato gli articoli da 15 a 17 e l'allegato VI sulla base della proposta della Commissione. I risultati di tale esame sono riportati nell'allegato della presente nota.

Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

1. I richiedenti visti per soggiorni di breve durata e visti di transito¹ devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti e/o ricoveri ospedalieri d'urgenza.²

Fermo restando l'articolo 12, paragrafo 2, ultima frase, la prova dell'assicurazione di viaggio è fornita al momento della presentazione della domanda.³

2. I richiedenti visti di lunga validità per ingressi multipli⁴ devono dimostrare di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo soggiorno previsto.

Devono inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.

¹ **BE** ritiene che sia esagerato imporre l'obbligo in questione ai richiedenti un visto di transito (valido da 1 a 5 giorni) e sia pertanto ancora più illogico che i richiedenti un visto alla frontiera siano esenti dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio (paragrafo 5). **COM** non insiste sul mantenimento dell'obbligo per i richiedenti un visto di transito.

In risposta ad una domanda di **FR**, **COM** ha confermato che i VTA non sono contemplati.
² **FR** desidera aggiungere un riferimento all'"*aide sociale*" (assistenza sociale). **COM** si è chiesta di che tipo di spese si tratterebbe.

³ **BE** ritiene che per motivi pratici la prova del possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio debba sempre essere fornita al momento della presentazione della domanda e che se fosse fornita solo al momento del ritiro del visto da parte del richiedente verrebbe meno il fine stesso dell'assicurazione sanitaria di viaggio. **ES** e **LV** hanno espresso il loro sostegno a tale parere ed hanno aggiunto che una prassi armonizzata potrebbe permettere di evitare il "visa shopping".
NO, **DK** e **PT** preferiscono mantenere le due opzioni.

⁴ In risposta ad una domanda di **SI**, **COM** ha osservato che l'importante è l'aspetto degli ingressi multipli e non la durata dei soggiorni o la durata di validità del visto.

3. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell'interessato. La copertura minima ammonta a EUR 30 000.

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata o di un visto di transito, la copertura assicurativa può essere limitata agli Stati membri interessati.¹

4. I richiedenti devono, in linea di principio, sottoscrivere l'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono cercare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

La persona che firma il modulo di cui all'allegato V può contrarre un'assicurazione per il richiedente. In tal caso sono d'applicazione le condizioni di cui al paragrafo 3.²

5. I titolari di passaporti diplomatici³, i marittimi⁴ coperti dalle Convenzioni ILO n. 108 e n. 185 e i cittadini di paesi terzi richiedenti un visto alla frontiera⁵ sono esenti dall'obbligo di possedere un'adeguata e valida assicurazione di viaggio.⁶
6. La necessità di ulteriori esenzioni può essere valutata nell'ambito della cooperazione consolare locale.⁷

¹ **HU** ha proposto di sopprimere il riferimento al visto di transito. **COM** ha rilevato che tale tipo di visto è stato aggiunto per via della sua durata di validità massima, la quale permette al titolare di attraversare solo un numero piuttosto limitato di Stati Schengen.

² **NL** ha proposto di esplicitare che l'assicurazione deve essere sottoscritta a nome del viaggiatore. **COM** può accettare tale modifica.

³ In risposta ad una domanda di **IT**, **COM** ha rilevato che questa esenzione generale riguarda una categoria di persone chiaramente definita, contrariamente a quanto è il caso per il titolari di passaporti di servizio.

⁴ **FR** desidera sopprimere il riferimento ai marittimi in quanto l'assicurazione prevista dalla convenzione ILO ha un oggetto diverso dall'assicurazione sanitaria di viaggio. **COM** ha proposto che **FR** presenti un testo alternativo.

⁵ In risposta ad una domanda di **LU**, **COM** ha ricordato che i visti possono essere richiesti solo eccezionalmente alla frontiera (nella maggior parte dei casi per motivi di urgenza) e pertanto l'esenzione è giustificata. Nella maggior parte dei casi sarebbe inoltre impossibile ottenere un'assicurazione alla frontiera.

⁶ **HU** ha proposto di aggiungere un riferimento ai familiari dei cittadini dell'UE. **COM** ha ricordato che tutte le disposizioni riguardanti i familiari dei cittadini dell'UE sono disciplinate dalla direttiva 2004/38.

⁷ **FR** è contraria a questa disposizione.

7. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata¹ è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. Questo esonero può interessare determinati gruppi professionali già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.
8. Nell'ambito della cooperazione consolare locale in una data giurisdizione sarà valutato se è possibile stipulare un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio.
9. Nel valutare l'adeguatezza¹ di un'assicurazione, le missioni diplomatiche o consolari accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano riscuotibili² negli Stati membri.³
10. In caso di esonero dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio, l'autorità competente appone la menzione "N-INS" nella zona "annotazioni" del visto adesivo.

¹ **BE** ha proposto che le linee direttrici per la valutazione dell'"adeguatezza" siano inserite nelle istruzioni pratiche che saranno elaborate in una fase ulteriore. **COM** prenderà in considerazione una formulazione più appropriata e "giuridica".

² In risposta ad un'osservazione di **FR** e riferendosi alla riserva formulata da FR in relazione al paragrafo 6, **COM** ha rilevato che i paragrafi 6 e 8 sono intesi a permettere di convenire soluzioni alternative nel quadro della cooperazione consolare locale.

³ **BE** ha ricordato che in precedenza questa disposizione conteneva anche un riferimento alla Svizzera e al Liechtenstein.

Articolo 16

Diritti di trattamento¹

1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti² pari a EUR 60, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda. Tali diritti sono riscossi in euro o nella valuta nazionale del paese terzo³ ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.

¹ **NL** ha proposto che, considerate le questioni connesse con le spese addebitate per "servizi esternalizzati", si definisca con maggior precisione cosa rientra esattamente nel "trattamento". **COM** ha osservato che la questione sarà affrontata nel dettaglio quando verrà ripreso l'esame del distinto progetto di proposta recante modifica dell'ICC. Per quanto riguarda i servizi della Commissione, il "trattamento" comprende tutti gli aspetti che vanno dal ricevimento della domanda alla decisione finale sulla medesima, il che è conforme allo studio di fattibilità realizzato da **FR** in relazione al recente aumento dei diritti di trattamento. **FR** ha ricordato che in esito allo studio di fattibilità è stato constatato che le spese amministrative ammontano a EUR 60.

Riconoscendo che l'attuale *acquis* Schengen non contiene una definizione precisa di cosa rientra nel "trattamento", **COM** ha sottolineato che le "spese amministrative" legate al trattamento delle domande di visto dovrebbero coprire tutti i compiti connessi con tale trattamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano in parte assolti da fornitori esterni di servizi.

² **NL** ha altresì proposto di aggiungere che la valuta da utilizzare è decisa dalla rappresentanza consolare. **COM** può accettare tale aggiunta se ritenuta utile dalle delegazioni.

³ **HU**, sostenuta da **AT** e **DE**, ha proposto di aggiungere "nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo interessato" e di "in dollari USA", data l'impossibilità per i richiedenti di pagare in euro ovunque nel mondo. **COM** avrebbe preso in considerazione l'aggiunta del riferimento al dollaro USA e ha ricordato che tale riferimento è stato soppresso in seguito all'introduzione della base forfetaria nel 2003.

BG ha proposto che si convenga nel quadro della cooperazione consolare locale quale valuta debba essere utilizzata da tutte le rappresentanze consolari in un determinato luogo. **COM** avrebbe preso in considerazione questa proposta.

Ricordando la situazione in Luanda da essa descritta in una precedente riunione (cfr. 6110/07 VISQ 50 COçIX 150, pag. 9), **IT** ha raccomandato fortemente l'utilizzo dell'euro come valuta di riferimento (e non come valuta da utilizzare per l'effettivo pagamento) e l'applicazione del tasso di cambio della BCE. **COM** ha dichiarato di poter accettare questo suggerimento.

2. Per tale pagamento i richiedenti ottengono una ricevuta,¹ indicante che i diritti di trattamento non sono rimborsabili.²
3. Se i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale del paese terzo ove è presentata la domanda, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri applicano il tasso di riferimento euro per i cambi stabilito dalla Banca centrale europea.³ Nell'ambito della cooperazione consolare locale esse garantiscono che tutti gli Stati membri adattino l'importo dei diritti di trattamento nella valuta locale allo stesso momento.
4. I diritti di trattamento non vengono riscossi per i richiedenti il visto appartenenti ad una delle categorie seguenti:
 - a) minori di età inferiore ai 6 anni;
 - b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e
 - c) ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione (n. 2005/761/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005.

¹ Secondo **AT** questa disposizione è superflua; **HU** ritiene che la ricevuta debba essere rilasciata solo su richiesta.

² **LV**, sostenuta da **NL**, **FI** e **BG**, ha proposto di inserire questa informazione nel modulo di domanda, dato che i richiedenti che pagano i diritti di trattamento tramite bonifico bancario non ricevono una ricevuta ai sensi di questo paragrafo. **ES** preferisce che sia mantenuta la proposta della Commissione. **COM** ha rilevato che lo scopo principale è di informare il richiedente e potrebbe dunque essere più opportuno inserire questa informazione nel modulo di domanda.

³ **PT**, **BE**, **FR**, **IT**, **NL**, **SI** e **AT**: riserva d'esame. Secondo tali delegazioni, questa disposizione creerebbe problemi ai rispettivi servizi di contabilità nazionale. **NL** si è chiesta con quale frequenza sia stato adeguato questo tasso di cambio. **COM** avrebbe fatto una verifica al riguardo. **HU** ha ricordato che l'euro non è stato ancora introdotto in tutti gli Stati membri e ha proposto di aggiungere "o il tasso di cambio applicato dalla rispettiva banca centrale". **IT** ha espresso il proprio sostegno a tale proposta e ha suggerito di riformulare i paragrafi 1, 2 e 3 per renderli più intelligibili. **COM** si è detta contraria alla proposta di **HU**, temendo che possa sollevare ulteriori problemi.

5. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.
6. Fino al 1° gennaio 2008 i cittadini dei paesi terzi nei cui confronti il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo di facilitazione del visto entro il 1° gennaio 2007, pagheranno diritti di trattamento pari a EUR 35.²
7. Qualora il titolare di un VTL rilasciato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma abbia necessità di recarsi – entro il periodo di validità del visto – in uno Stato membro non incluso nella validità territoriale del VTL, non viene applicato alcun diritto di trattamento per la seconda domanda di visto.³

¹ **EE** e **LV** hanno proposto di aggiungere un'esenzione generale per i titolari di passaporti diplomatici (nuova lettera d)). **HU** ha proposto che il riferimento ad eventuali esenzioni dal pagamento dei diritti di trattamento per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio sia inserito nelle istruzioni pratiche che saranno elaborate in una fase ulteriore. **COM** avrebbe accolto i desiderata delle delegazioni su questo punto, ma ha ricordato che in virtù del paragrafo 5 gli Stati membri possono esentare qualsiasi richiedente dal pagamento dei diritti di trattamento.

² **NL**, **EE** e **HU** hanno chiesto di aggiungere anche un riferimento agli accordi di facilitazione del visto già conclusi. In risposta ad una domanda di **PL**, **COM** ha rilevato che gli accordi attualmente in corso di negoziato sarebbero contemplati ove fossero siglati e firmati entro le date indicate, anche se non ancora entrati in vigore.

³ **AT**, **DE**, **FR** e **EL**: riserva d'esame. **COM** ha osservato che se ad un richiedente viene rilasciato un VTL per effetto di una segnalazione SIS, ciò può considerarsi imputabile alla responsabilità individuale dell'interessato. Dall'altro lato, se ad una persona viene rilasciato un VTL perché un determinato Stato membro non riconosce il documento di viaggio in suo possesso, l'interessato non ha alcuna influenza su tale situazione. Secondo la Commissione non è pertanto giustificato che, in quest'ultimo caso, l'interessato debba presentare una nuova domanda di visto (e pagare nuovamente i diritti di trattamento), dal momento che i motivi non sono ad esso imputabili.

8. I diritti di trattamento raddoppiano se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione.¹

Articolo 17

Timbro indicante la presentazione di una domanda

1. Onde evitare la presentazione simultanea di domande multiple, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro cui viene consegnata la domanda appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente ad indicare l'avvenuta richiesta di un visto. La missione diplomatica o consolare appone il timbro sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri, quando riceve la domanda.²
2. Il timbro non ha alcun effetto giuridico sulle domande future.
3. Il timbro è conforme al modello figurante nell'allegato VI ed è apposto conformemente a tale allegato.

¹ A parere di **FR**, ciò che può considerarsi un servizio supplementare offerto al richiedente accrescerebbe la complessità dei vari diritti di trattamento applicabili e potrebbe nuocere alla qualità dell'esame della domanda e persino dare l'impressione che sia possibile ottenere un visto pagando doppi diritti. **PT, LV, IT, BE**: riserva d'esame.

NL preferisce che questa disposizione sia soppressa. **SE** si è interrogata sul significato di "senza una giustificazione". Pur riconoscendo che la riscossione dei diritti di trattamento sia diventata piuttosto complicata per via degli accordi di facilitazione del visto, **ES** preferisce che questa disposizione sia mantenuta per evitare che il personale consolare sia messo sotto pressione a causa delle domande "dell'ultimo minuto". **HU** si è detta favorevole al mantenimento della disposizione, ma specificando che un esame accelerato non implica automaticamente il rilascio di un visto.

COM non insiste sul mantenimento di questa disposizione, intesa a compensare gli sforzi supplementari compiuti dal personale consolare. **COM** si è chiesta se l'esame rapido di una domanda comporti effettivamente spese supplementari. **PL** ritiene che - anche in considerazione del ricorso diffuso a fornitori esterni di servizi che chiedono compensi supplementari per le loro prestazioni - tali diritti di trattamento accelerato siano politicamente sensibili. **ES** ha sottolineato che i richiedenti non sono mai obbligati a presentare la domanda tramite un fornitore di servizi, ma se scelgono di farlo devono pagare i servizi ricevuti.

² **HU** ha osservato che il timbro è utile solo ove non sia stato rilasciato un visto o il richiedente abbia bisogno del passaporto durante l'esame della domanda. **COM** ha ricordato numerosi esempi d'incertezza tra i richiedenti e le autorità di paesi terzi in merito all'effettivo valore del timbro. Un uso sistematico del timbro eviterebbe pertanto i malintesi destinati a verificarsi qualora il timbro sia apposto sul passaporto solo in caso di rifiuto. **IT** ha espresso dubbi sull'utilità di questa disposizione.

4. I passaporti diplomatici non vengono timbrati. Un approccio armonizzato quanto alla possibilità di esonerare dall'obbligo del timbro altre specifiche categorie di persone viene convenuto nell'ambito della cooperazione consolare.¹
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dalla data in cui cominciano a trasmettere i dati sui visti al VIS.²

¹ **FR** si è detta contraria a tali esoneri.

² **FR** ha proposto la seguente formulazione: "...dalla data in cui il VIS è pienamente operativo." **COM** ha ricordato l'introduzione regionale del VIS e rilevato che sembrerebbe anacronistico continuare ad utilizzare il "timbro di richiesta" una volta che uno Stato membro abbia iniziato a trasmettere dati al VIS.

**ALLEGATO VI: FORMATO UNIFORME DI TIMBRO INDICANTE L'AVVENUTA
PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI VISTO***

...¹ visto ...² R/ ...³
xx/xx/xxxx⁴ ⁵

Esempio:

C visa FR R/ IT
22/04/2006 Consulat de France
Djibouti

-
- * **AT:** riserva d'esame.
 - 1 Codice del visto richiesto.
 - 2 Codice dello Stato membro che tratta la domanda.
 - 3 Se del caso, codice dello Stato membro rappresentato dallo Stato membro che tratta la domanda di visto.
 - 4 Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).
 - 5 Autorità che tratta la domanda di visto.